



# COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

*Area Finanziaria  
Servizio Personale*

---

## DETERMINAZIONE N. 46 del 08/02/2022 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 08/02/2022 al n. 125

---

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE AI SENSI DELL' ART. 1 COMMA 583 DELLA LEGGE 30-12-2021 N. 234 DELL'INDENNITÀ DI FUNZIONE SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI DELLA GIUNTA COMUNALE .- ANNO 2022 E 2023- .

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visti:**

- l'art. 23 della Legge 3 agosto 1999, n. 265, il quale stabilisce la misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori degli EE.LL., da determinare senza maggiori oneri a carico dello Stato con decreto del Ministero dell'Interno adottato di concerto con quello del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
- i criteri indicati dalle lettere da a) ad f) del medesimo articolo 23 – comma 9;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che ha riscritto al capo IV (artt. da 77 ad 87) la disciplina dello “status” degli Amministratori comunali, riprendendo le innovazioni introdotte dalla legge 265/99;

**Considerato** in particolare l'art. 82 del D. Lgs. 267/00 il quale stabilisce che:

- la misura dell'indennità di funzione per il Sindaco, Vice sindaco ed Assessori comunali è determinata con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ed è articolata in rapporto alla dimensione demografica degli Enti;
- l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa [un' interpretazione di tale disposizione, è stata fornita dal [Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per le Autonomie, con nota in data 17 febbraio 2004](#), nel senso di ritenere che l'art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede il dimezzamento dell'indennità di funzione degli amministratori, per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa retribuita e che, pertanto, a coloro che non possono avvalersi di tale facoltà, quali i **lavoratori autonomi, disoccupati, studenti e i pensionati**,

**competete l'indennità di funzione nella misura intera**, sul presupposto che la loro attuale posizione escluda la sussistenza di un rapporto di lavoro-dipendente];

- gli amministratori, cui viene corrisposta l'indennità di funzione, non percepiscono alcun gettone per la partecipazione alle sedute degli Organi collegiali e delle commissioni costituenti emanazione degli Organi stessi;
- la misura dell'indennità di funzione degli Assessori comunali è articolata in rapporto percentuale rispetto alla misura della stessa prevista per il Sindaco;
- una somma, pari ad un'indennità mensile di funzione del Sindaco, deve essere annualmente accantonata e dovrà essere corrisposta al Sindaco a fine mandato

**Considerato** l'art. 1 della L. 30 dicembre 2021, n. 234, con i commi 583 - 585, ha disposto che:

1) a decorrere dall'anno 2024 l'indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo vigente dei Presidenti delle Regioni, in misura percentuale a seconda della dimensione demografica dei Comuni:

- a) 100 per cento per i Sindaci metropolitani (euro 13.800,00);
- b) 80 per cento per i Sindaci dei Comuni capoluogo di regione e per i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti (euro 11.040,00);
- c) 70 per cento per i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti (euro 9.960,00);
- d) 45 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti (euro 6.210,00);
- e) 35 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti (euro 4.830,00);
- f) 30 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti (euro 4.140,00);
- g) 29 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti (euro 4.002,00);
- h) 22 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti (euro 3.036,00);
- i) 16 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti (euro 3.036,00);

2) l'indennità, in sede di prima applicazione, è adeguata al 45% per l'anno 2022 e al 68% per l'anno 2023, nelle misure indicate in precedenza; la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure riportate al punto 1) nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

3) le indennità di funzione da corrispondere ai Vicesindaci, agli Assessori e ai presidenti dei Consigli comunali sono adeguate a quelle da corrispondere ai Sindaci, con l'applicazione delle percentuali previste dal citato D.M. n. 119/2000;

**Visto** il D.M. n. 119/2000, ed in particolare l'art. 1, comma 1, che determina la misura delle indennità di funzione spettanti al Sindaco e agli Amministratori in relazione alle categorie di Amministratori e alla dimensione demografica dell'Ente

**Tenuto conto** che questo Ente, avendo una popolazione residente alla data del 31/12/2021 di n. 9.172,00 abitanti, rientra, ai fini della determinazione delle indennità di funzione spettanti ai componenti della Giunta Comunale, nella fascia demografica compresa tra n. 5.000 e n. 10.000 abitanti

**Visto** l'art. 1, comma 584, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, il quale prevede, per i Sindaci dei Comuni con popolazione compresa tra n. 5000. e n. 1000. abitanti, un'indennità di funzione di € 4.002,00 corrispondente al 29 % di quella prevista per i presidenti di regione;

**Vista** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prot. 1580 del 5 gennaio 2022, la quale ritiene che gli adeguamenti percentuali del 45% per il 2022 e del 68% per il 2023 vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione ed il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza;

**Visto** l'art. 1, comma 585, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, che prevede, per il Vicesindaco, gli Assessori e il Presidente del Consiglio Comunale l'applicazione delle percentuali previste dagli art. 4 e 5 del D.M. n. 119/2000

**Richiamato** l'art. 82, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

**Vista** la circolare del Ministero dell'interno n. 5 in data 5 giugno 2000, la quale in particolare demanda al dirigente competente la determinazione delle indennità e dei gettoni stabiliti nella misura di base prevista dalla tabella A del decreto, con le eventuali maggiorazioni di cui all'articolo 2;

**Considerato** che l'art. 1 comma 54, della L. 23 dicembre 2005 n. 266, ha previsto la riduzione del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle indennità degli amministratori locali;

**Visto che :**

- a seguito delle elezioni del 26 maggio 2019 è stato rieletto sindaco di questo Comune il Sig. Giuliano Galiffi, come da verbale di Adunanza dei presidenti dei seggi in data 28-5-2019 e successive deliberazioni consiliari n. 38 del 15.6.2019 (convalida degli eletti) e n. 39 del 15-6-2019 (Giuramento);
- che lo stesso, come da dichiarazione resa agli atti, è un lavoratore autonomo,
- che con decreto sindacale n. 04 del 13-6-2019, il Primo Cittadino ha provveduto ad effettuare la nomina di Vice-sindaco e degli Assessori

**Considerata** la delibera di Giunta Comunale n. 97 del 12/07/2019 nella quale viene ribadito:

- il taglio a titolo prudenziale del 3%, previsto dall'art. 5 comma 7 del D.L. 31.05.2010 n 78 convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010 (manovra correttiva 2010)
- di operare spontaneamente, come nella passata legislatura, un taglio delle rispettive indennità del 25% (ad eccezione del Sindaco);

- di operare un ulteriore taglio del 7% su tutte le indennità (quella del Sindaco compresa) per far confluire i relativi importi in un istituendo capitolo destinato al “sociale”;
- confermare che agli amministratori cui viene corrisposta l’indennità di funzione non compete alcun gettone di presenza per la partecipazione alle sedute degli Organi Collegiali e delle Commissioni che costituiscono emanazione degli Organi medesimi;

**Tenuto conto** della delibera di Giunta Comune la n. 111 del 19/11/2021 con la quale si:

- 1) Prendeva atto della avvenuta revoca dell’incarico di Vicesindaco al Dott. Luca Lattanzi (giusta decreto sindacale n.7 del 28-10-2021) e del conferimento del nuovo incarico di Assessore e Vicesindaco al Sig. Mirko Rossi (giusta decreto n. 08 del 28-10-2021 e, pertanto:
  - a) si rideterminava, con decorrenza 28-10-2021, l’indennità appannaggio dell’Assessore Lattanzi Luca( ex Vicesindaco) (indennità dimezzata a motivo della sua posizione contrattuale di dipendente delle scuole);
  - b) si determinava, con decorrenza 28-10-2021, l’indennità appannaggio del neo Vicesindaco (nonché Assessore) Rossi Mirko, (indennità dimezzata a motivo della sua posizione di lavoratore dipendente);
- 2) Relativamente, invece, all’Assessore Cordone Donatella (fino a quando per quest’ultima rimarrà invariata la condizione contrattuale presso le scuole), autorizzare l’Ufficio Ragioneria a variare di volta in volta l’importo della indennità appannaggio della stessa (piena o dimezzata) in base alle semplici comunicazioni della medesima, onde evitare ogni volta l’adozione di apposito atto deliberativo;

**Ritenuto** necessario l' **Adeguamento delle indennità, come previsto dalla norma, in modo graduale nell’arco del triennio 2022-2024.**

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 82;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001;

**Visto** lo statuto comunale;

**Visto** il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visto** il regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il regolamento comunale sui controlli interni;

**Vista** l’assegnazione dei capitoli di spesa tramite PEG approvato con delibera di G.M. n.41 del 12.05.2021;

**Visto** il decreto sindacale n. 5 del 16.07.2021 di nomina a responsabile del settore finanziario;

**DETERMINA**

1) di quantificare le indennità di funzione spettanti al Sindaco, al Vicesindaco e agli Assessori comunali sulla base di quanto previsto dall'art. 1, commi 583, 584 e 585 della L. 30 dicembre 2021, n. 234, dal D.M. n. 119/2000, dall'articolo 82, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. n. 267/2000, e delle altre disposizioni citate in premessa come analiticamente riportato nell'allegato prospetto di cui si riepilogano le risultanze principali:

**ANNO 2022**  
**importi mensili**

<b>Carica</b>	<b>Indennità, comprensiva della riduzione ex art. 1, c. 54, L. n. 266/2005 (10%)</b>	<b>Riduzioni previste delibera di giunta n. 97/2019</b>	<b>Riduzione art 82 d.lg 267/2000</b>	<b>Totale indennità</b>
Sindaco Giuliano Galiffi	€ 3.181,39	€ 2.869,93		€ 2.869,93
V. Sindaco Mirko Rossi	€ 1.590,69	€ 1.049,22	X	€ 524,61
Assessore € Luca Lattanzi	€ 1.431,62	€ 944,30	X	€ 472,15
Assessore Donatella Cordone	€ 1.431,62	€ 944,30	X	€ 472,15
Assessore Piera Di Massimantonio	€ 1.431,62	€ 944,30	X	€ 472,15

**ANNO 2023**  
**importi mensili**

<b>Carica</b>	<b>Indennità, comprensiva della riduzione ex art. 1, c. 54, L. n. 266/2005 (10%)</b>	<b>Riduzioni previste delibera di giunta n. 97/2019</b>	<b>Riduzione art 82 d.lg 267/2000</b>	<b>Totale indennità</b>
Sindaco Giuliano Galiffi	€3.524,55	€ 3.179,50		€ 3.179,50
V. Sindaco Mirko Rossi	€ 1.762,28	€ 1.162,40	X	€ 1.162,40
Assessore € Luca Lattanzi	€ 1.586,05	€ 1.046,16	X	€ 523,08
Assessore Donatella Cordone	€ 1.586,05	€ 1.046,16	X	€ 523,08
Assessore Piera Di Massimantonio	€ 1.586,05	€ 1.046,16	X	€ 523,08

2) di dare atto che alla spesa derivante dal presente atto si farà fronte con i fondi di cui al capitolo 40 piano dei conti 01.01.01.03 per l'anno 2022 e 2023

3) di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le somme corrispondenti per tutto l'anno 2022 e 2023 al **capitolo di bilancio 40 "indennità di carica Amministratori Comunali"** relativamente all'esercizio di competenza

Totale anno 2022: € 57.731,88

Totale anno 2023: € 70.933,68

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5) di dare atto che il presente provvedimento *è/non è* rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Mosciano S.A., li 08/02/2022

**Il Responsabile del Settore  
Daniele Gaudini**

Visto di regolarità, attestante la relativa copertura finanziaria di cui al D. Lgs del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4.

**Mosciano S. Angelo, lì 08/02/2022**

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Daniele Gaudini**

Visto di regolarità contabile e di riscontro amministrativo contabile e fiscale ai sensi del 4° comma dell'art. 184- comma 4^- del D.Lgs 267/2000.

**Mosciano S. Angelo, lì 08/02/2022**

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Daniele Gaudini**

**Si trasmette copia della presente determinazione ai seguenti uffici:**

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Dichiaro che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, lì 08/02/2022

**Istruttore Amministrativo  
Valeria Amatucci**